



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0147/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul deferimento del Procuratore Federale n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27 luglio 2023 nei confronti del sig. **omissis** e della società **omissis**, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27 luglio 2023, nei confronti di:

- 1) **omissis**
omissis, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022/23, detenuto oltre 31.000 files di contenuto materiale pedopornografico, tra immagini e video, all'interno di nr. 2 HDD, ritraenti minori in età preadolescenziale e prepuberale in espliciti atteggiamenti osceni o erotici ovvero nel compimento di atti sessuali tra loro e con adulti, tra cui materiale autoriprodotta ritraente calciatori minori di età tesserati presso la società **omissis**;
- 2) **omissis** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal sig. **omissis**, così come riportate nel precedente capo di incolpazione".

L'accordo ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e **omissis** **omissis**, hanno depositato proposta di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l'Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, gli Avv. ti Alessandro Paciaroni e Stefano Paciaroni in rappresentanza della società **omissis**, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti della **omissis** **omissis** la sanzione di euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

IL RELATORE
Pierpaolo Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Sica



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Depositato in data 1° febbraio 2024.

IL SEGRETARIO
Marco Lai